



CIRCOLARE N. 29

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Amministrazioni centrali dello Stato
 Uffici Centrali del Bilancio presso le
 Amministrazioni centrali dello Stato
 Amministrazioni autonome dello Stato
 Ragionerie Territoriali dello Stato
 Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio
 Tesoreria dello Stato
 Agenzia Interregionale per il fiume Po
 Corte dei Conti-Sezioni Regionali
 Avvocatura Generale dello Stato
 Avvocature Distrettuali dello Stato
 Uffici territoriali del Governo
 Dipartimento delle Finanze
 Dipartimento del Tesoro
 Agenzia delle Entrate
 Agenzia del Demanio
 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
 Agenzia Entrate-Riscossione
 Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
 Personale e dei Servizi
 Poste Italiane S.p.A.
 e p.c.
 Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di Controllo
 Commissari o Rappresentanti del Governo per le
 Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
 Trento e Bolzano
 Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle
 Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
 di Trento e Bolzano
 Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2017, in attuazione delle
vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti

alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2017, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

“Entrate”:

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013 n.141 e delle Circolari MEF RGS n.7 del 10 febbraio 2014 e n.1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2017, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragioniere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. (“Sistema Informativo Entrate”) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel “Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2017”.

“Spese”:

Si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione – specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata – dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di

accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziati sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

A tal proposito si ribadisce il ruolo cruciale, per la corretta distribuzione delle risorse, del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) la cui compilazione ed aggiornamento sono previsti dagli artt. 1 e 3 del D.lgs. 93/2016 che modificano gli artt. 23 e 34 della L. 196/2009.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda alle Amministrazioni centrali di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziati sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberanti di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di

esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di accelerare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso “collettivi” presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al “conto disponibilità” per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate “Istruzioni” al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B “Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute”.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresì che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l'emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

“Patrimonio”:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del

patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC).

A riguardo si segnala che nel mese di settembre 2014 è stato adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC2010) definito nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 549/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-UE del 26 giugno 2013, n. 174. Tuttavia al fine della chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2017 si continua a fare riferimento alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione secondo il SEC95 non sostituisce la distinzione in “categorie” dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilità, si ricorda che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale viene effettuata sull'area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.

Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

In proposito, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo

sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio la cui realizzazione è avvenuta tramite l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello Stato' (IBIS)". Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio secondo scadenze prestabilite e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti.

Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente, altresì, l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio e che, comunque, stante la portata innovativa dello stesso applicativo IBIS, sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili, nonché a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza.

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il "Calendario degli adempimenti" per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Si sottolinea peraltro che sono comunque presenti nella circolare disposizioni che fanno riferimento al trattamento dei residui titoli di spesa cartacei emessi in anni antecedenti al 2016 e delle categorie di spese ancora non dematerializzate.

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, così come già precisato successivamente all'emanazione della circolare n. 24/2016 (Chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2016, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile) il divieto di disporre l'utilizzo di ruoli di spesa fissa (cartacei) quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2018, stante la conseguenzialità interpretativa delle norme di cui all'art. 34, comma 11 e 12, della legge n. 196/2009 che fissa il divieto a partire dal 1° gennaio 2017 e delle norme di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo n. 93/2016, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 34, ad esclusione del comma 3, entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La modalità di pagamento ammessa per le suddette spese sarà rappresentata dal mandato informatico e pertanto dalla data del 1° gennaio 2018 la Banca d'Italia non accetterà più ordinativi cartacei modelli 56 C.G. emessi sui citati ruoli di spesa fissa a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018. Qualora vi fosse la necessità di effettuare pagamenti urgenti e improrogabili nei primi giorni dell'anno, le Tesorerie ammetteranno a pagamento ordinativi cartacei mod. 56 C.G., emessi in conto esercizio 2018, pervenuti entro il 29 dicembre 2017, e da estinguere esclusivamente mediante bonifico o versamento in tesoreria. Le Tesorerie restituiranno sia i titoli cartacei da estinguere con modalità diverse dalle precedenti, sia quelli con data di esigibilità successiva al 31 gennaio 2018.

Il Ragioniere Generale dello Stato